

The logo for ENEA, featuring the word "ENEA" in a bold, white, sans-serif font against a dark blue background with a stylized sunburst or energy symbol.

AGENZIA NAZIONALE  
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA  
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

## Impianti termici: esercizio e manutenzione

### ***Quadro normativo: Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici.***

- ***Legge 10/91***
- ***D.lgs 192/05 e s.m.i.;***
- ***D.P.R. n. 412/93***
- ***D.P.R. n.74/2013;***

Domenico Prisinzano – ENEA CCEI Sicilia

**Udine, 20 maggio 2014**

## **Legge 30 aprile 1976 N. 373**

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

## **Legge 9 gennaio 1991 n.10**

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

## **DPR 26 agosto 1993 n. 412**

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

## **DPR 21 dicembre 1999 n. 551**

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ....”

## **Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002**

“rendimento energetico in edilizia”

## **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192**

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

## **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)

## Definizioni

### **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/11/2012**

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (13A00571) (GU n.21 del 25-1-2013)



**D.P.R. 16/04/2013 n.74**

**Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.**



## **DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63**

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013)

convertito con **legge 3 agosto 2013 n. 90** (G.U. 181 del 03/08/2013)

## **D.M. 10/02/2014**

Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013 (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

## **Art. 25**

### **Ambito di applicazione**

*Art. 122 (L)*

(Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. **Sono regolati dalle norme del presente** capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31 **l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti**.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 3, comma 1, del presente testo unico.

## **Art. 26**

### **Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti**

*Art. 123 (L)*

(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)

.....

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e **gli impianti non di processo ad essi associati** devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, **sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.**

## **Art. 28**

### **Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni**

*Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)*

Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. **Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo.**
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

## D.Lgs 192/05

### Art. 3

#### Ambito di intervento

Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

- a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
- b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9,
- c) alla certificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto all'articolo 6.\

**ALLEGATO E**

(DPR 59/09 art. 4, c. 25)

**RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI**

*Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazioni e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.*

(( I-tricies) **"impianto termico"**: impianto tecnologico destinato ai servizi di **climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria**, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli **impianti individuali di riscaldamento**. **Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare **e' maggiore o uguale a 5 kW**. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».**

(( I-tricies) **"impianto termico"** :

impianto tecnologico destinato ai servizi di:

**climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria**, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli **impianti individuali di riscaldamento**.

- a) non ci sono limiti sulla potenza;**
- b) non dipende dal vettore energetico;**
- c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria;**
- d) non sono indispensabili gli organi di "distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo;**
- e) sono impianti termici gli impianti individuali.**

(( I-tricies) **"impianto termico"**:

.....

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, **se fissi**, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando **la somma delle potenze nominali del focolare** degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

### Impianti assimilati:

apparecchi fissi quali:

stufe;

caminetti;

apparecchi ad energia radiante

quando **la somma delle potenze nominali del focolare** è > 5 Kw

**Esercizio** → **Responsabile**

**Controllo e Manutenzione** → **Installatore e  
manutentore**

**Accertamento/ Ispezione** → **Autorità competente**  
**Organismo esterno**  
**Ispettore**

## SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



**Art. 7.**

***Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la  
climatizzazione invernale e estiva***

1. **Il proprietario**, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la **responsabilità**, **mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione** secondo le prescrizioni della normativa vigente.



## Art. 7.

### *Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva*

2. **L'operatore** incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, **esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore**, al termine delle medesime operazioni, **ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico** conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

## Art. 15.

### *Sanzioni*

- 5. Il proprietario** o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, **che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1**, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore **a 500 euro e non superiore a 3000 euro.**
- 6. L'operatore** incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **1000 euro e non superiore a 6000 euro.** L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

**ALLEGATO A**  
**ULTERIORI DEFINIZIONI**  
**(D.M. 22/11/2012)**

1. **Accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in **via esclusivamente documentale** che il progetto delle opere e **gli impianti** siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

.....

3. **autorita' competente:** l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

## ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI

13. **esercizio**: attività' che **dispone e coordina**, nel rispetto delle prescrizioni relative :

- alla sicurezza,
- al contenimento dei consumi energetici e
- alla salvaguardia dell'ambiente,

le attività' relative all'impianto termico, come

- **la conduzione**,
- **la manutenzione e il controllo**,

e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;



## ALLEGATO A


### ULTERIORI DEFINIZIONI

17. **gradi giorno di una località** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;



**Il Grado Giorno (GG)** di una località è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a  $20^{\circ}\text{C}$ , e la temperatura media esterna giornaliera ( $\sum\Delta T_i$ ).

Questo numero è quindi proporzionale alla rigidità del clima.



## ALLEGATO A

### ULTERIORI DEFINIZIONI

23. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
24. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

## ALLEGATO A

### ULTERIORI DEFINIZIONI

25. **macchina frigorifera**: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e' qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
26. **manutenzione**: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalita' e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

## ALLEGATO A

### ULTERIORI DEFINIZIONI

27. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
28. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
30. **occupante** è chiunque, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

## ALLEGATO A

### ULTERIORI DEFINIZIONI

37. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; **nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio** e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche **gli obblighi e le responsabilità** posti a carico del proprietario dal presente regolamento **sono da intendersi riferiti agli amministratori**;
42. **responsabile dell'impianto termico**: **l'occupante**, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; **il proprietario**, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; **l'amministratore**, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; **il proprietario o l'amministratore delegato** in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;

## ALLEGATO A

### ULTERIORI DEFINIZIONI

52. **Terzo responsabile dell'impianto termico**: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'**esercizio**, della **conduzione**, del **controllo**, della **manutenzione** e dell'adozione delle misure necessarie al **contenimento dei consumi energetici**;



## Art. 2

### Zone climatiche

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti **sei zone climatiche** in funzione dei Gradi Giorno della località indipendentemente dalla ubicazione geografica.

**Zona A: comuni con numero di gradi-giorno non superiore a 600;**

Zona B: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

**Zona C: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;**

Zona D: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

**Zona E: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;**

Zona F: comuni con un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

## Art. 3

### Classificazione generale degli edifici per categorie

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

#### ***E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:***

**E.1(1)** abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

**E.1(2)** abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

**E.1(3)** edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

***E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:*** pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

***E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili*** ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

## Art. 3

### Classificazione generale degli edifici per categorie

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

***E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:***

E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

***E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:*** quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

***E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:***

E.6(1) piscine, saune e assimilabili;

E.6(2) palestre e assimilabili;

E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

***E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;***

***E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.***

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

### Art. 3.

#### *Valori massimi della temperatura ambiente*

1. Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione invernale**, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) **18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;**

b) **20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.**

2. Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione estiva**, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, **non deve essere minore di 26° C – 2° C di tolleranza per tutti gli edifici.**

## *Art. 4.*

### *Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale*

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.
  
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
  - a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
  - b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
  - c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
  - d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
  - e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  - f) Zona F: nessuna limitazione.

**Esercizio** —————→ **Responsabile/  
Terzo Responsabile**

ART. 6

1. 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica **sono affidati al responsabile dell'impianto**, che può delegarle ad un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

## ART. 6

2. In caso di **impianti non conformi** alle disposizioni di legge, **la delega** di cui al comma 1 **non può essere rilasciata**, salvo che nell'atto di delega **sia espressamente conferito l'incarico** di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. **In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante**, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

Art. 6

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, **applicabili ai sensi dell'articolo 11**, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

Art. 6

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
  - a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  - c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.



### Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

Al (nome del soggetto esecutore) .....

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio .....

Via .....

Città .....

**Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.**

Il/La sottoscritto/a .....

Legale rappresentante della ditta ..... P. IVA .....

Iscritta alla CCIAA di ..... al numero ..... abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a)                       c)                       e)                      dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO .....

altro: .....

#### COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del .....

di non essere più Terzo Responsabile dal ..... per:     scadenza incarico     revoca incarico     dimissioni

Impianto destinato a:     riscaldamento ambienti     produzione di acqua calda sanitaria     raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti .....

Art. 6

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

## ART. 7

### *(Controllo e manutenzione degli impianti termici)*

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

## ART. 7

### *(Controllo e manutenzione degli impianti termici)*

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. **Gli installatori e i manutentori degli impianti termici**, abilitati ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, **devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente**, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  - a) **quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;**
  - b) **con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.**
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un **"Libretto di impianto per la climatizzazione"**. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. **I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.**

## Controlli di efficienza energetica degli impianti

(Quando vanno fatti ?? )

ART. 8

*(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di **potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW** e sugli impianti di climatizzazione estiva di **potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW**, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
  - a) **il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;**
  - b) **la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;**
  - c) **la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.**

ART. 8

*(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi **rapporti di controllo di efficienza energetica**, come individuati **all'Allegato A** del presente decreto.

**D.M. 10 febbraio 2014**  
**G.U. n. 55 del 07/03/2014**



Decreta

Art. 1

(Modello di libretto di impianto per la climatizzazione)

1. **A partire dal 1 giugno 2014**, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

(Modelli di rapporto di efficienza energetica)

1. A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
2. **Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili** di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto.

## ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Combustibili solidi ???

Quali ?

**CONSIDERATO** che l'articolo 8, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;



## Tipo di rapporto 1 Generatori di calore a fiamma

ALLEGATO A

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	

**Tipo di rapporto 2**  
**Macchine frigorifere e pompe di calore**

ALLEGATO A

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$		Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$		Rapporto tipo 2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$		Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$		Rapporto tipo 2

### Tipo di rapporto 3 teleriscaldamento

### ALLEGATO A

Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$		Rapporto tipo 3
--	--	----------	--	-----------------

### Tipo di rapporto 4 cogenerazione

Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$		Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$		Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P <sub>el</sub> - Potenza elettrica nominale.				

## Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva

ALLEGATO A

- (1) **I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.**
- (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) ed entrano in vigore il 01 giugno 2014. Fino al 31 maggio 2014 si continueranno ad usare, per i generatori a fiamma, i rapporti di controllo di efficienza energetica previsti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. (allegato F per generatori con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, allegato G per potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW).

ART. 8

*(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

**Quando vanno fatti ??**

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
  - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
  - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

## ART. 8

### *(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

## Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente Generatori di calore a fiamma

ALLEGATO A

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	

**Cadenza delle trasmissioni all'autorità competente**  
**Macchine frigorifere e pompe di calore**

ALLEGATO A

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2

## Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente Teleriscaldamento

ALLEGATO A

Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
--	--	----------	---	-----------------

## Cadenze delle trasmissioni all'autorità competente Microgenerazione e Unità cogenerative

Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P <sub>el</sub> - Potenza elettrica nominale.				

ART. 8

*(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

6. **Il rendimento di combustione**, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare **non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.**



## Generatori a fiamma

### Rendimento di combustione limite

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$
<p>log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.            Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.</p>		

ART. 8

*(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, **devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo**. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

## ART. 8

### *(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)*

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.



## ART. 9

### *(Ispezioni sugli impianti termici)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

## ART. 9

### *(Ispezioni sugli impianti termici)*

#### **Accertamento con valore di ispezione**

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di **potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW** l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto **sostitutivo dell'ispezione.**
5. **In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto .**



ART. 9

*(Ispezioni sugli impianti termici)*

**Catasto impianti termici**

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, **stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.**

## Aggiornamento Catasto impianti termici

- 1) trasmissioni alle autorità competenti delle **scheda identificative dell'impianto**, riportata nel libretto di impianto, a cura dei responsabili nei casi di nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore e compilazione del libretto per un impianto esistente;
- 2) **trasmissione** alle autorità competenti **dei rapporti di controllo di efficienza energetica**;
- 3) **dati contenuti nei rapporti di prova**;
- 4) **comunicazioni dei terzi responsabili** riguardante la loro nomina o la loro decadenza;
- 5) **dati sugli impianti contenuti negli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori alla Regione**;
- 6) **dati trasmessi annualmente entro il 31 dicembre dalle società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ai sensi dell'art. 9, comma 3 lettera b) del D.lgs 192/05 e s.m.i.;**

ART. 9


*(Ispezioni sugli impianti termici)*

**Accertamento**

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono

**all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti**

e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.




## ART. 9

*(Ispezioni sugli impianti termici)*

### **ISPEZIONI**

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;



ART. 9

*(Ispezioni sugli impianti termici)*

**ISPEZIONI**

- c) **impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni due anni**;
- d) impianti dotati di **macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni quattro anni**;
- e) **impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW** e impianti dotati di **generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW**: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, **ogni quattro anni**;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

## Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione centralizzata di acqua calda sanitaria

ART. 10

*(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)*

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
  - a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
    - 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
    - 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;

## ART. 10

*(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)*

- 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;
- b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

ART. 10

*(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)*

4. **Le Regioni e le Province autonome**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, **provvedono a:**
- a) **istituire un catasto territoriale degli impianti termici**, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
  - b) **predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;**
  - c) **promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici** nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
  - d) **promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.**

## ART. 11 (Sanzioni)

- 1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 15, comma 5, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.**
- 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,** l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,** che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

## Art. 11

### Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

11. **La compilazione iniziale del libretto** nel caso di **impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione**, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, **deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice** che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, **ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità** di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. **Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18.**

## Art. 11

### Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

11. ....

11.bis La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta.



## Art.6 c. 5

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )) , comprese le eventuali necessità di adeguamento,previste (( dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ))). **Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.**

**Grazie per l'attenzione**

**[domenico.prisinzano@enea.it](mailto:domenico.prisinzano@enea.it)**

